

ALESSANDRO LIMATOLA

# CRITERI PER QUALIFICARE LA FIGURA DIRIGENZIALE

## Sintesi

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9196/2014, depositata ieri, è tornata ad affrontare il tema della configurabilità del rapporto di lavoro subordinato di tipo dirigenziale.

La pronuncia s'innesta in un filone interpretativo ormai consolidato che tende ad affermare il principio secondo cui nel caso di svolgimento di funzioni dirigenziali la natura subordinata della prestazione non deve necessariamente manifestarsi in fatti o atti particolarmente stringenti o "appariscenti" ben potendo, invece, sussistere anche nel caso in cui vi siano solo direttive di massima del datore di lavoro. Più in particolare la sentenza in commento (intervenuta in un contenzioso relativo ad omissioni contributive Inps) ha ribadito che l'elemento principale da ricercare - al fine di valutare se al rapporto di lavoro va attribuita natura subordinata di tipo dirigenziale - è l'inserimento continuativo e costante del prestatore nell'organizzazione dell'impresa.

Ha ribadito, altresì, che non è necessario che nei confronti del dirigente il potere del datore di lavoro si espliciti in ordini precisi, continui e vincolanti ben potendo, invece, quest'ultimo, ricevere

direttive dettate dall'imprenditore in via programmatica o soltanto impresse nella struttura aziendale.

Del pari irrilevante - continuano i giudici di Legittimità - è l'esistenza o meno in capo al prestatore di ampi margini di discrezionalità od autonomia di cui lo stesso abbia goduto nel corso del rapporto.

In altre parole, non sono questi gli "indici rilevatori" della subordinazione di tipo dirigenziale avendo, invece, tali elementi solo carattere sussidiario o, al più, valore indiziario nell'ipotesi in cui non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della particolarità delle mansioni espletate. Ciò in quanto il dirigente è per sua natura dotato di ampia libertà di azione nell'ambito del programma stilato dall'imprenditore di cui è (o dovrebbe esserne) l'*alter ego*.

Né - agli occhi della Corte - rileva per escludere la subordinazione che l'attività sia stata resa in forma di consulenza (ed in tal senso fatturata) da una società del quale il prestatore era socio. Né è stata at-

tribuita rilevanza al fatto che il compenso pagato alla società "schermo" era di importo sensibilmente più elevato di quello pagato da quest'ultima al suo socio ed effettivo prestatore dell'attività.

Concludono i Giudici che il verbale ispettivo può essere utilizzato dal Giudice come unica fonte di prova quando il suo contenuto e gli accertamenti personalmente eseguiti dagli ispettori rendano superfluo l'espletamento di altre attività istruttorie. Su quest'ultimo punto, se è comprensibile la collocazione nel panorama giuridico dei verbali di accertamento e l'importanza dell'attività ispettiva per gli interessi di carattere generale, non condivisibile è il solco seguito dalla Corte sul punto; un'eccessiva sopravvalutazione di tali atti potrebbe rendere solo apparente il diritto di contestarne le risultanze e soprattutto di veder formata la prova davanti al Giudice e nel contraddittorio delle parti.